



DECRETO ANTICIPI - DL 18.10.2023 N. 145 - COLLEGATO AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2024

1

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023 il DL 18 ottobre 2023 n. 145 (cd. DL Anticipi) , collegato al disegno di legge di bilancio 2024, recante " Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Nello studio che segue sono esposte in maniera dettagliata le misure di maggiore interesse.

ART. 1 - ANTICIPO CONGUAGLIO DI PEREQUAZIONE 2023

Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 è anticipato al 1° dicembre 2023.

ART. 4 - RINVIO DEL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA DI ACCONTO DELLE IMPOSTE DIRETTE

Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 160.000,00 euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il **16 gennaio 2024**, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Restano esclusi:

- le persone fisiche titolari di partita IVA, ma che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro;
- le persone fisiche "non titolari" di partita IVA (soci di società e associazioni "trasparenti" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

Per tali soggetti, il termine di versamento resterebbe fermo quindi al 30 novembre 2023 (soggetti "solari").

Oltre all'IRPEF riguarda i seguenti tributi:

- l'imposta sostitutiva per il regime di vantaggio (artt. 27 commi 1, 2 e 7 del D.L. n. 98/2011 e 1, commi 96-115 e 117, della L. n. 244/2007);
- l'imposta sostitutiva per il regime forfetario (art. 1, commi 54-89, della L. n. 190/2014);
- la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi (art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011 e provv. Agenzia delle Entrate n. 55394/2011);
- l'IVIE (art. 19, commi 13-17, del D.L. n. 201/2011);
- l'IVAFE (art. 19, commi 18-22, del D.L. n. 201/2011);
- l'imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni (art. 1, commi 13-16, della L. n. 145/2018).

Si tratta di tributi che vengono liquidati nel modello Redditi. In ogni caso, il riferimento alla "seconda rata" e non alla "seconda o unica rata" esclude dalla proroga coloro che non hanno versato la prima rata d'acconto perché non erano tenuti a farlo in quanto di ammontare non superiore a 103 euro. Dalla proroga sono esclusi anche i "contributi previdenziali" e, quindi i contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. n. 335/1995 e dagli artigiani e commercianti.



ART. 5 - RIVERSAMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Viene prevista un'ulteriore proroga per il riversamento del bonus ricerca e sviluppo. Il termine per presentare la domanda slitta dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024. Si tratta di un riversamento "spontaneo" del credito ricerca e sviluppo. La procedura di riversamento non viene modificata, ma si rimane in attesa di uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate per l'aggiornamento del relativo modello per l'accesso e le istruzioni. Tale procedura riguarda le attività di ricerca e sviluppo svolte nei periodi di imposta da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

ART. 6 - MODIFICHE E ALL'ART. 4 DEL D.L. 28 LUGLIO 2023, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18 SETTEMBRE 2023, N. 127 - NUOVE REGOLE PER IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ IMPRESE ENERGIVORE

Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'art. 109, co. 4, lett. b), del TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 33, lettera q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. L'art. 4, comma 1, del D.L. 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, è abrogato. Non si fa luogo, in ogni caso, a restituzione delle somme già versate, che rimangono acquisite al bilancio dello Stato. Per il solo anno 2024 è istituito un contributo di solidarietà, a carico dei soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente art. 6, di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione dei citati commi 1 e 2, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

ART. 8 - PROROGA DI TERMINI PER LA RESTITUZIONE DEL GAS STOCCATO DAL GSE AI SENSI DELL'ART. 5-BIS DEL D.L. 7 MAGGIO 2022, N. 50

All'art. 5-bis del D.L. 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, le parole «10 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2024»;
- al comma 4, al primo periodo, le parole «20 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2024».

ART. 13 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

L'art. 13 del DL 145/2023 prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per il 2023 ai fini del rifinanziamento della c.d. "Nuova Sabatini" di cui all'art. 2 del DL 21.6.2013 n. 69 convertito.